

27161/20



ESSENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARIA ACIERNO

- Rel. Presidente -

TUTELARE
AMMINISTRAZIONE
SOSTEGNO

Dott. MAURO DI MARZIO

- Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Consigliere -

Ud. 08/09/2020 - CC

ANTONIO

Dott.

- Consigliere -

R.G.N. 24737/2019

PIETRO LAMORGESE

Cia. 27161

Dott. EDUARDO CAMPESE

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 24737/2019 R.G.,
sollevato dal Tribunale di Imperia con ordinanza del 07/08/2019, nel
procedimento vertente tra TRIBUNALE DI IMPERIA, da una parte
e (omissis), dall'altra, ed iscritto al n. 115/2019
R.G. di quell'Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARIA
ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che
chiede dichiararsi la competenza del Giudice Tutelare del Tribunale di
Genova.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4098
W

Il giudice tutelare di Imperia ha sollevato conflitto negativo di competenza in relazione al detenuto (omissis) , in quanto soggetto ad interdizione legale per tutta la durata della pena.

Ha precisato in fatto che in data 21/1/2019 il giudice tutelare di Genova aveva disposto la trasmissione degli atti al suo ufficio perché il condannato si trovava in affidamento presso la Comunità di (omissis)

(omissis) . In diritto ha osservato che l'art. 343 cod. civ. ha previsto come unico criterio per l'individuazione del giudice tutelare competente per l'apertura della tutela del minore o dell'interdetto il luogo ove è "la sede principale degli affari ed interessi", ovvero il domicilio della persona della cui tutela si tratta, e precisa che la tutela può essere trasferita in altro circondario solo ove si determini il trasferimento del domicilio.

Nella specie il provvedimento di affidamento, in esecuzione di sentenza definitiva, avendo carattere coattivo non implica in via automatica il mutamento di domicilio che si ritiene fissato, in mancanza di volontà contraria, nel luogo ove il soggetto aveva la precedente dimora abituale prima dello stato di detenzione, ovvero a Genova.

Il criterio di radicamento della competenza territoriale, nell'ipotesi dell'interdetto legale, detenuto, con riferimento al suo domicilio da presumersi coincidente, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica.

Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha indicato come foro competente il Tribunale di Genova.

Il collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale, del tutto coerenti con l'orientamento consolidato di questa Corte così massimato: *"La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale - da individuare al momento del passaggio in giudicato*

della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c. - si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta. (Cass. 12543 del 2017, in termini anche 1631 del 2016 e 324 del 2020).

In conclusione deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Genova. Non vi sono statuizioni sulle spese nel presente procedimento.

P.Q.M.

Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Genova.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020

Il Presidente

(Maria Acerno)

Il Funzionario Giudiziario
Patrizio Ciorra

Depositata in Cancelleria

Oggi 27 NOV. 2020



Il Funzionario Giudiziario
Patrizio Ciorra